



Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”

C.M. RCIC87100V C. F 92081470806

Via Nazionale Tv. G – 89134 - Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370

rcic87100v@istruzione.it rcic87100v@pec.istruzione.it www.iccassiodorodonbosco.edu.it

Prot. 6380

Reggio Calabria, 28 settembre 2021

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sedi
Sito

CIRCOLARE N.9

Oggetto: Fruizione permessi brevi.

Si rammentano di seguito le norme che regolano le modalità di fruizione dei permessi brevi da parte del personale:

Il **limite annuale** massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, **non può superare l’orario settimanale di insegnamento, pertanto:**

- il **docente di scuola di I e II grado** con orario completo non potrà superare le **18 ore** di permesso in un anno scolastico;
- il **docente di scuola primaria** con orario completo non potrà superare le **24 ore** di permesso in un anno scolastico;
- il **docente di scuola dell’infanzia** con orario completo non potrà superare le **25 ore** di permesso in un anno scolastico.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata **non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore: es. un docente che ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.**

Per il personale ATA, il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, **non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.**

We are proud to be part of world’s largest International community of school



Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”

C.M. RCIC87100V C. F 92081470806

Via Nazionale Tv. G – 89134 - Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370

rcic87100v@istruzione.it rcic87100v@pec.istruzione.it www.iccassiodorodonzbosco.edu.it

La formulazione della disposizione contrattuale risulta essere chiara e non può essere derogata, in quanto prevede espressamente che “i permessi non possono essere superiori alla metà dell’orario giornaliero...”, stabilendo uno stretto collegamento tra la prestazione lavorativa e durata dei permessi.

La *ratio* di tale clausola sta nel fatto che si tratta comunque di permessi c.d. “brevi”, in quanto devono garantire, nella giornata in cui si usufruisce del permesso, l’effettuazione della prestazione lavorativa per un congruo numero di ore (almeno la metà).

Le ore di permesso fruito devono essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Per quanto attiene ai permessi richiesti da parte dei docenti di scuola primaria nelle ore coincidenti con le attività di programmazione settimanale, si porta a conoscenza che in sede di contrattazione integrativa è stato stabilito che la fruizione di eventuali permessi può essere concessa in misura massima di ore quattro annuali, salvo documentati motivi di salute.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39

We are proud to be part of world’s largest International community of school



Cambridge International School